



Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Tel. 0873.913121 Fax 0873.913175

P.I. 00243570694

Piazza Donato Iezzi, 15 – 66020 Torino di Sangro

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

Ordinanza n. 42 del 12.08.2021

OGGETTO: Eliminazione di sottoprodotti di origine animale – Materiale di categoria 1 - Allevamento ovino, codice aziendale 091CH334, del Sig. Polidoro Costantino sito in C.da Quarticelli, del Comune di Torino di Sangro.

IL SINDACO

Visto il verbale n. 0061558U21-CH di constatazione di decesso di animali e proposta di emissione di Ordinanza di eliminazione di sottoprodotti di origine animale – Materiale di categoria 1 (Corpi interi di animali morti contenenti materiale specifico a rischio, ai sensi del Regolamento CE 1069/2009), redatto in data 11 Agosto 2021 dal Veterinario dell'ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti Dr. Rossi Quintino, riguardante il seguente animale, rinvenuto presso l'azienda del Sig. Polidoro Costantino, ubicata in C.da Quarticelli n. 22/2, del Comune di Torino di Sangro:

SPECIE	RAZZA	CATEGORIA	SESSO	PESO KG	ETA'	CONTRASSEGNO AURICOLARE
OVINO	MTT	RIPRODUZIONE	F	45	2 ANNI	IT069000042033

Vista la richiesta di eliminazione mediante sotterramento di carcassa di animale deceduto in azienda presentata dal Sig. POLIDORO COSTANTINO;

Visto l'art.19, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento CE 1069/2009;

Visto l'art.7 del Regolamento CE 811/2003;

Visto il D.P.R. n.320/1954;

Vista la Delibera Regionale – Regione Abruzzo – n.111 del 21/02/2005;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed in particolare l'art.50 che stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale;

ORDINA

lo smaltimento mediante sotterramento conformemente a quanto disposto dall'art. 19, punto 1, lettere a) e b) del Reg. CE 1069/2009, dal Reg. UE 142/2011 e dalla Delibera Regionale - Regione Abruzzo - n. 111 del 21.02.2005. Il sotterramento del corpo intero o parti dell'animale morto deve essere fatto in terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità adeguata sufficiente ad impedire l'accesso ai carnivori, nel rispetto del protocollo operativo previsto nell'Allegato B della Deliberazione Regionale sopra citata.

SANZIONI

le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi ed inserita nel link "Ordinanze" del sito internet www.comune.torinodisangro.ch.it e inviata al sig. POLIDORO COSTANTINO;
- che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Servizio Veterinario della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, al Comando di Polizia Locale e al Comando Stazione dei Carabinieri di Torino di Sangro.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione o in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il personale della Polizia Locale è incaricato della verifica circa la corretta esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 12/08/2021



IL SINDACO
Nino Di Fonso

Nino Di Fonso